

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA, SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 - HOUSING FIRST - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE".

L'anno duemilaventiquattro nel giorno della sottoscrizione con firma digitale con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE DI VIGNOLA, con sede legale in Vignola, Via G.B. Bellucci n. 1, 41058 - C.F. 00179790365 - P. IVA: 00179790365, nella persona dell'ing. Francesca Aleotti in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione della Città, Patrimonio e Protezione Civile, domiciliata per la sua carica presso la sede legale e amministrativa del Comune di Vignola, legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente in forza del Decreto del Sindaco prot. n. 51225 del 21/12/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2024 - 31/07/2025 nell'ambito del Servizio "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DELLA CITTA', PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE" d'ora innanzi anche "Comune";

L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, con sede legale in Vignola (MO), Via Bellucci n. 1 - P.I. 02754930366, nella persona del Dirigente dell'Area Tecnica dott. Umberto Visone, domiciliato per la sua carica presso la sede legale e amministrativa dell'Unione, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente in forza della deliberazione di Giunta Unione n. 47 del 06.06.2024 esecutiva ai sensi di legge, d'ora innanzi anche "Unione";

PREMESSO CHE

- con Decreto Ministeriale n. 450 del 9 dicembre 2021 è stato adottato il Piano Operativo per la

presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione",
 Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - con Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
 - con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi a finanziamento nazionale, successivamente modificato ed integrato da ulteriori atti tra i quali il Decreto Direttoriale n. 282/2023 nel quale risulta tra gli ATS ammissibili al finanziamento anche l'ATS U.C. Terre di Castelli per la Linea di sub investimento 1.3.1 Housing First.

PRECISATO CHE:

- i destinatari del suddetto Avviso sono prioritariamente gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e pertanto gli interventi che prevedono una componente di "investimenti", tra i quali quello destinato all'Housing First, saranno realizzati attraverso l'Ufficio tecnico dell'Unione Terre di Castelli e coinvolgeranno immobili di proprietà comunale;

- con Deliberazione di Giunta n. 62 del 04/06/2024 l'Amministrazione comunale di Vignola ha provveduto a trasferire temporaneamente dal patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a Edilizia Residenziale Sociale (ERS) gli alloggi di proprietà comunale:

1. via R. Sanzio n. 128 int. 7 identificati catastalmente al foglio 24 mappale 23 subalterno 89

2. via Pirandello n. 70 int. 5 identificati catastalmente al foglio 7 mappale 242 subalterno 5

3. via R. Sanzio n. 130 int. 2 identificati catastalmente al foglio 24 mappale 23 subalterno 51 da concedere ad Unione Terre Di Castelli per la realizzazione del suddetto progetto "PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING FIRST;

- la suddetta Linea di attività a favore della realizzazione di housing temporaneo ha l'obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizione di elevata marginalità sociale per i quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse;
- il progetto mira a ampliare le progettualità già esistenti nel territorio distrettuale partendo dalla casa come fattore centrale per l'affrancamento da situazioni di marginalità implementando qualitativamente la rete di alloggi sul territorio

RICHIAMATO

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, L'ACCORDO DEFINISCE QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante del presente accordo. Gli atti in essa indicati si intendono trascritti parola per parola in questo atto.

Art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la realizzazione del progetto "**Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, Sub-investimento 1.3.1 – Housing first**" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” ed in particolare la definizione delle relazioni tra il Comune proprietario delle unità immobiliari descritte in premessa e l’Unione Terre di Castelli, responsabile del progetto.

Art. 3 – FINALITA’

L'accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione delle seguenti finalità, di comune interesse:

- realizzazione di housing temporaneo con l’obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizione di elevata marginalità sociale per i quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse;
- assistenza alloggiativa temporanea finalizzata al reinserimento e all’autonomia;
- sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità;
- ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composti da 2-4 appartamenti rivolti a circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina;
- promuovere percorsi individuali nell’ottica del superamento dell’emergenza;
- favorire l’accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo;
- promuovere un rapido e prioritario inserimento in casa;
- potenziare interventi a supporto di persone in condizioni di povertà causate dalla crisi pandemica da Covid 19.

Art. 4 - DESTINATARI

I destinatari finali sono persone del Distretto di Vignola che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale, persone in condizione di vulnerabilità sociale con grave disagio abitativo; persone con una instabilità di reddito, precarietà occupazionale protratta nel tempo, difficoltà di

raggiungere un'autonomia economica e abitativa, fragilità dei tessuti relazionali, sia parentali che professionali, difficoltà di integrazione multiculturale, carenza nei bisogni di cura; persone di recente impoverimento e stato di marginalità legati alla pandemia.

ART. 5 – IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a dare in comodato gratuito all'Unione per la durata di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabili, le unità immobiliari sopra descritte con il vincolo di destinazione agli usi sopra indicati.

Inoltre il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'Area Tecnica dell'Unione la documentazione agli atti utile per l'elaborazione del progetto di ristrutturazione.

ART. 6 – IMPEGNI A CARICO DELL'UNIONE

L'Unione si impegna a provvedere alla ristrutturazione degli alloggi descritti e, a tal fine:

- assumerà in comodato le unità immobiliari;
- predisporrà il progetto di ristrutturazione, ne curerà la validazione;
- si relazionerà con eventuali Amministratori di condominio ed eventualmente con i condomini, al fine di intervenire nel rispetto del regolamento condominiale e del Codice Civile (nel caso di modifiche al prospetto esterno);
- terrà i rapporti con gli enti gestori dei pubblici servizi;
- esercitare la vigilanza di propria competenza sull'esecuzione dei lavori.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'Unione sarà unica responsabile della buona conservazione, della vigilanza e custodia delle unità immobiliari che assumerà in comodato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in proposito, secondo le clausole del relativo contratto.

ART. 8– DURATA

Il presente accordo ha durata corrispondente a quella dell'intervento di ristrutturazione e del relativo comodato, non è soggetto a tacito rinnovo e potrà essere rinnovato solo per

concorde ed espressa volontà delle parti.

Art. 9 – MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il monitoraggio costante del progetto "Housing First" che si realizzerà nelle unità immobiliari descritte è demandato all'Unione Terre di Castelli.

Art. 10 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli Enti firmatari, anche in caso di difforme o contrastante interpretazione del presente accordo deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, Allegato B, Art. 16 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 12 NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato, si rinvia agli artt. 15 e 11 della Legge n. 241/1990, alle norme del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti applicabili.

Il presente atto composto da numero 5(cinque) pagine scritte per intero e n. 23 (ventitre) righe della pagina 6 (sei), sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

Letto, approvato e sottoscritto.

- COMUNE DI VIGNOLA _____

Ing. Francesca Aleotti (*firma apposta digitalmente*)

- UNIONE TERRE DI CASTELLI _____

Arch. Umberto Visone (*firma apposta digitalmente*)